



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ufficio III
Sez. I Affari generali – gestione del personale



Alla Direzione Generale per
l'exec. penale esterna e di messa alla prova

Alle
Direzioni degli UIEPE

Alle Direzioni dei CGM

Alla Segreteria del Signor Capo Dipartimento

e,p.c.:

Alle OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali,
dirigenza e Comparto Sicurezza

Loro Sedi

OGGETTO: Assenze dal servizio conseguenti ad eccezionali condizioni metereologiche.

In relazione alla legittimazione delle assenze fatta registrare dal personale dipendente da questa Amministrazione in occasione delle eccezionali e persistenti avverse condizioni metereologiche che hanno interessato e, probabilmente continueranno nei prossimi giorni, ad interessare il Paese, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In ordine alla mancata prestazione lavorativa, ricorrendo il riconoscimento della eccezionalità della situazione operato dal Prefetto e da altra Autorità con propria ordinanza, esse devono considerarsi giustificate per causa di forza maggiore sopravvenuta, non imputabile né al datore di lavoro né al lavoratore.

Pertanto, l'emanazione di tali ordinanze costituisce prova del nesso di causalità tra l'evento e l'impossibilità di prestare l'attività di servizio da parte del dipendente.

Le predette assenze, seppur legittime, devono essere altresì trattate tenendo conto delle differenti discipline previste dai contratti collettivi di riferimento del personale interessato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Conseguentemente, al fine della corresponsione della retribuzione spettante relativamente alle medesime assenze, è necessario che queste siano ricondotte alle tipologie di congedi contemplati dai differenti contratti di riferimento e, in particolare:

- a) per il personale appartenente all'ex comparto ministeri, oggi funzioni centrali, alla casistica dell'istituto del permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari previsto dall'articolo 32 del nuovo CCNL, tra i quali rientrano, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del CCNL 12 giugno 2003, anche le gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile raggiungere la sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità, giusta clausola di rimando di cui all'articolo 96 nuovo CCNL del comparto funzioni centrali;
- b) per il personale appartenente al comparto sicurezza, i dirigenti faranno riferimento all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi.

Le suddette soluzioni non escludono che il singolo dipendente possa fare ricorso, sempre ai fini del riconoscimento della retribuzione e qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta, ad altri istituti contrattuali destinati a giustificare l'assenza, come le ferie o il recupero delle prestazioni straordinarie.

Le SS.LL. sono invitate a diramare la presente agli istituti, servizi e uffici dipendenti, per la massima diffusione tra il personale.

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione.

Il Direttore Generale
Vincenzo Starita